

-----STATUTO-----

-----Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata-----

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata:-----

-----ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEGLI-----

-----HANDICAPPATI - BARZANO' - Organizzazione di Volontariato-----

L'associazione - di seguito in breve "associazione" - potrà essere altresì identificata con la denominazione in forma abbreviata:-----

-----AGeAH ODV-----

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto e nei limiti delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).-----

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità degli associati e favorisce la partecipazione alla vita associativa senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.-----

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Barzano' (LC).-----

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.-----

4. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.-----

-----Art. 2 - Finalità-----

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

In particolare si propone di:-----

* promuovere e tutelare l'interesse della persona disabile, promuovendo azioni che ne garantiscano una vita dignitosa, favoriscano la sua autonomia e agevolino una sua attiva partecipazione alla vita della comunità;-----

* promuovere azioni atte a sostenere la famiglia nella gestione della persona disabile durante tutto l'arco della vita.-----

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e - prevalentemente - nel territorio della Provincia di Lecco.-----

-----Art. 3 - Attività di interesse generale-----

1. L'associazione - nel perseguire le finalità sopra indicate - esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5), comma 1, lett. a) - c) - i) del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), e precisamente:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, sopra citato.-----

nonchè ogni altra attività occorrente al perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 del presente statuto.....

2. In particolare l'associazione si propone di:.....

* attuare - anche in collaborazione con gli operatori sociali - iniziative di ordine ricreativo, culturale, sociale e religioso a vantaggio di soggetti disabili e/o in situazione di disagio e delle loro famiglie;.....

* promuovere e sostenere iniziative volte all'assistenza e all'inserimento sociale delle persone disabili;.....

* promuovere iniziative di carattere socio-culturale idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della disabilità e dell'emarginazione;.....

* promuovere momenti atti a uno scambio di idee ed esperienze tra i genitori e coloro che nei vari ambiti si occupano di disabilità, al fine di un reciproco aiuto e aggiornamento sulle problematiche inerenti la vita delle persone disabili;.....

* ricercare intese con le Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni, volte ad assicurare alle persone disabili opportuni inserimenti a ogni livello creando ove necessario specifiche strutture, comunque aperte alla comunità;.....

* collaborare con gli organismi di base previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e con Enti del Terzo Settore operanti in ambito sociale per rappresentare ufficialmente gli interessi delle persone disabili.....

Le attività di volontariato sopra indicate potranno essere svolte in maniera autonoma o in collaborazione con altre Associazioni, Enti e/o soggetti privati aventi finalità simili.....

3. Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati......

Le attività vengono svolte in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o di mutualità o di produzione o di scambio di beni e/o servizi.....

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'articolo 33, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i......

5. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017......

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale in precedenza indicate purchè siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi......

Tali attività diverse dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.....

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rap-

porti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'articolo 32, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

3. Il numero degli associati è illimitato ma - in ogni caso - non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato; l'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato, escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea - direttamente o per delega - e di presentare la propria candidatura agli organi dell'associazione;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5) Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi dell'associazione;

b) prestare - compatibilmente con le proprie disponibilità personali - la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione; il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi dell'associazione può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale - entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione - può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro - neanche indiretti - ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcuno modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi dell'associazione non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto a esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ai limiti di cui all'articolo 24 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

La determinazione del numero dei voti attribuiti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o - in sua assenza - dal Vice Presidente.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di n. 3 (tre) associati.

6. Non può essere conferita delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'associazione.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati;

b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni - di qualunque tipo - derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare quando richiesto - e in ultima istanza - sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un 1/10 (un decimo) degli associati oppure da almeno un 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.....

3. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax o con altro mezzo - anche elettronico - che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione - nello stesso termine - presso la sede dell'associazione.....

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.....

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto.....

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza - in proprio o per delega - di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti - in proprio o per delega.....

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.....

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modificazioni dello statuto, allo scioglimento e alla liquidazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione.....

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti - in proprio o per delega.....

5. Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.....

6. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.....

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità.....

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.....

9. I voti sono palesi tranne che per le deliberazioni che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere - previa decisione a maggioranza dei presenti - a votazione segreta.....

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati.....

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.....

Art. 15 - Consiglio Direttivo.....

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.....

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.....

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se

non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.....

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.....

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti - non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) - eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.....

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.....

4. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo - e se nominato decade dal suo ufficio - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.....

5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.....

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.....

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo.....

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:.....

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;.....

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei suoi componenti;.....

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;.....

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;.....

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività entro il mese di dicembre di ogni esercizio, e il bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;.....

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;.....

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti il programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;.....

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;.....

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;.....

j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;.....

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;.....

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;.....

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo

oppure anche tra i non associati;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dalle vigenti disposizioni di legge.

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;

q) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo dell'associazione;

s) deliberare eventuali attività diverse di cui all'Art. 4 del presente statuto.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere deliberate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite telefax o con altro mezzo - anche elettronico - che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i

suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.....

2. Il Presidente:.....

* ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;.....

* dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;.....

* può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla scorta di conforme deliberazione del Consiglio Direttivo - ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;.....

* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;.....

* convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;.....

* sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti per conto dell'associazione;.....

* in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.....

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente......

4. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente......

Art. 19 - Il Segretario.....

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dell'associazione garantendone libera visione all'associato che lo richieda......

Art. 20 - Organo di Controllo.....

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o - in mancanza di essi - qualora lo ritenga opportuno......

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile......

Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.....

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento......

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo......

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.....

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento

procedere - anche individualmente - ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del c.d. Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri dell'associazione

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi, se istituiti;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a) - b) - c) - e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'articolo 79, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'articolo 84, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, D. Lgs. n. 117/2017, qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'articolo 14 del c.d. Codice del Terzo Settore si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'esercizio in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire - anche in modo indiretto - utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si precisa che - del patrimonio complessivo dell'associazione - euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zerozero) sono riferiti al Fondo permanente di dotazione.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione - previa delibera del Consiglio Direttivo - può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore.....

Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.....

Art. 28 - Disposizioni finali.....

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Maria Adele Corbetta.....

F.to: Andrea Sala (L.S.).....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE
FIRME ED ALLEGATI, CHE IO SOTTOSCRITTO DOTT. ANDREA
SALA, NOTAIO IN OLGIATE MOLGORA, RILASCIO PER USO
FISCALE.

Olgiate Molgora, 21 giugno 2022

In fede

